COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2020

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO 4

ART. 2 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE 4

ART. 3 – COMPETENZE 4

ART. 4 – FUNZIONAMENTO 5

ART. 5 – CONTROLLI DI CUI ALL'ART. 141, COMMA 1 LETT. E) DEL T.U.L.P.S. 7

ART. 6 – IMMISSIONI RUMOROSE NELLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO 7

ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE TECNICA 8

ART. 8 – LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO SOGGETTI A VERIFICA DELLA COMMISSIONE 8

ART. 9 – LOCALI, IMPIANTI E LUOGHI ESCLUSI DALLA VERIFICA DELLA COMMISSIONE..... 9

ART. 10 – ALLESTIMENTI TEMPORANEI 10

ART. 11 – LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE 11

ART. 12 – LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 200 PERSONE 11

ART. 13 – DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER GLI INTERVENTI DELLA COMMISSIONE 11

ART. 14 – COMPENSO PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 12

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE 12

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n.635 "Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", R.D. 18.06.1931 n.773, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.05.2001, n.311.

ART. 2 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Sesto Fiorentino (di seguito definita Commissione o CCVLPS) è nominata con atto del Sindaco e resta in carica per tre anni.
2. Alla scadenza del periodo di cui al comma precedente, la Commissione uscente, continua ad operare fino alla nomina della nuova.
3. La Commissione è così composta:
   a) Sindaco o suo delegato, che la presiede;
   b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato;
   c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato;
   d) Dirigente dell'Ufficio tecnico comunale competente per materia, o suo delegato;
   e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
   f) Un esperto in materie elettrotecniche.
4. Possono far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
5. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 per ogni componente la Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
6. Alla Commissione così composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, potranno essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica.
7. La Commissione dovrà inoltre essere integrata con il Presidente del CONI o suo delegato nel caso di impianti sportivi in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996.
8. La Commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.
9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale incaricato dal Presidente.

ART. 3 – COMPETENZE

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli artt. 140 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza è attribuita, così come previsto dall'art. 142 del sopra citato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo così come modificato dall'art. 4 del DPR 28.05.01 n.311.
2. In particolare la Commissione, ai fini del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., provvede a:

   - esprimere il parere sui progetti di nuovi locali o impianti di pubblico spettacolo, di nuovi teatri o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
   - verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
   - accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
   - accertare, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337 ("Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (L. 7 febbraio 1992 n. 150 e L. 13 dicembre 1998 n. 426);
   - controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

ART. 4 – FUNZIONAMENTO

1. La Commissione è convocata dal presidente con avviso da inviare, a cura del segretario, almeno 10 giorni prima della data prevista per la riunione, salvo i casi che, per motivi di maggiore complessità e urgenza, richiedono un intervento in deroga ai termini suindicati.
2. L'avviso di convocazione, con indicati il giorno, l'ora, il luogo di svolgimento della seduta e l'elenco delle pratiche da trattare, può essere trasmesso a mezzo di posta elettronica, certificata e non, fax o altro mezzo ritenuto idoneo.
3. Per la validità delle adunanze occorre la presenza di tutti i componenti, come individuati dall'articolo 2 del presente regolamento.
4. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario e provvede personalmente ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla seduta in sua vece.

5. La data della riunione è comunicata, nelle forme e nei tempi di cui ai commi precedenti, anche al destinatario del provvedimento finale, che è tenuto a presentarsi alla riunione, personalmente o tramite proprio rappresentante, accompagnato dal/i professionista/i che seguono i diversi aspetti tecnici della pratica.
6. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.
7. L'elenco della documentazione tecnica da produrre a cura del richiedente la licenza di agibilità ai sensi dell'articolo 80 del TULPS ai fini del rilascio del parere di fattibilità del progetto e, dove occorre, dell'agibilità del locale/impianto a cura della Commissione, è depositato presso il servizio comunale preposto al rilascio della licenza medesima.
8. La documentazione tecnica relativa alle diverse pratiche iscritte all'ordine del giorno della seduta della Commissione, ai fini della consultazione da parte di tutti i componenti del collegio, è trasmessa agli stessi, a cura del segretario di Commissione, sentito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP), contestualmente all'avviso di convocazione.
9. In relazione alla particolarità dei luoghi e degli impianti da esaminare, la Commissione potrà richiedere a fini istruttori, antecedentemente alla data della riunione fissata, ulteriore documentazione integrativa, allo scopo di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.
10. Il SUAP avrà cura di richiedere all'interessato di produrre tempestivamente la documentazione integrativa di cui la Commissione ha ritenuto di dover disporre per l'espressione del proprio parere.
11. Il parere della Commissione è rilasciato per iscritto e s'intende validamente assunto con il voto favorevole di tutti i componenti.
12. Di ogni seduta e sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale, con la descrizione dei lavori svolti e la decisione assunta.
13. Nel verbale sono riportati:
    a) l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, ove ricorra, del conferimento della delega;
    b) l'indicazione dell'eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione;
    c) l'elenco dei documenti acquisti agli atti;
    d) rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sugli impianti ispezionati;
    e) eventuali dichiarazioni di voto;
    f) le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione ai fini del rilascio della licenza di agibilità del locale/impianto.
14. In sede di espressione del parere di fattibilità sul progetto la Commissione può richiedere per una sola volta chiarimenti o ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata. Se questi ultimi non sono forniti entro il termine stabilito o in sede di riunione, la Commissione si pronuncia definitivamente sull'istanza presentata allo stato degli atti pervenuti.

15. Su richiesta motivata dell'interessato la Commissione, di concerto con il SUAP, può stabilire di procrastinare i termini di cui sopra tenendo conto della particolare complessità della documentazione integrativa da acquisire.
16. La verifica dell'agibilità, in caso di locali e impianti fissi, sarà comunque effettuata dalla Commissione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della richiesta da parte dell'interessato, con le modalità previste all'art. 7.
17. Per le manifestazioni temporanee il sopralluogo sarà effettuato ad avvenuta installazione delle strutture e degli impianti necessari, e comunque entro il giorno precedente l'inizio della manifestazione, con le modalità previste all'art. 7.
18. In caso di manifestazioni temporanee l'indicazione della data di approntamento dei locali e/o degli impianti deve essere contenuta nella stessa richiesta di autorizzazione di agibilità dei medesimi.
19. La Commissione può richiedere all'interessato, tramite il SUAP, ulteriore documentazione da presentare al momento di effettuazione del sopralluogo, in relazione alla particolarità degli impianti o dei locali.
20. Il parere della Commissione, obbligatorio e vincolante ai fini del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, viene richiesto dall'interessato tramite il SUAP al rilascio della licenza medesima e sottoscritto dal Presidente, dai componenti la Commissione e dal segretario.
21. In caso di rilascio di parere non favorevole sulla fattibilità del progetto la domanda è definitivamente archiviata.

ART. 5 – CONTROLLI DI CUI ALL'ART. 141, COMMA 1 LETT. E) DEL T.U.L.P.S.

1. Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141, 1° comma, lettera e) del TULPS.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma del regolamento del TULPS, tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque, sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2° dell'art. 141 bis stesso (Dirigente medico o da medico suo delegato dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato); in mancanza del rappresentante dei Vigili del fuoco, è designato, in sua sostituzione, uno dei componenti della Commissione, scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto al Presidente della Commissione, entro il termine fissato dalla Commissione con, se del caso, il suggerimento all'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare.
4. Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la Commissione per ratificare l'esito del controllo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo e trasmettere alle autorità

competenti le risultanze conclusive della ratifica da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.

5. Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

ART. 6 – IMMISSIONI RUMOROSE NELLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO

1. Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo del tipo: concerti, spettacoli, feste popolari sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un periodo limitato e/o si svolgano in modo non permanente, devono osservare le disposizioni in materia di inquinamento acustico derivante da particolari attività.
2. Nel caso non sia possibile per motivi eccezionali e documentali rispettare i limiti e gli orari previsti dalla regolamentazione in vigore, può essere richiesta autorizzazione in deroga al Servizio Ambiente del Comune di Sesto Fiorentino.
3. E' facoltà dell'organizzatore non procedere alla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica, quando il contesto dei luoghi in cui l'attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione ecc.) lo consente, oppure se è già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera, oppure se trattasi di manifestazioni di non rilevante importanza (musica di sottofondo, esecuzioni musicali, ecc.) senza apprestamenti in genere per lo stazionamento del pubblico, organizzate di norma da organizzazioni pubbliche o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ad es.: circoscrizioni, comitati cittadini, pro-loco, enti benefici, parrocchie in aree pubbliche e/o private).

ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE TECNICA

1. La domanda ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti di cui all'art. 141 comma 1 lettera a) R.D. 6/5/1940 n. 635 deve essere presentata:
   a) almeno 45 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti nuova realizzazione o ristrutturazione);
   b) almeno 20 giorni prima della data per la quale è previsto lo svolgimento della manifestazione a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, ecc.) per verifiche di agibilità.

2. La documentazione tecnica da allegare alla domanda, anche ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo, è elencata nella modulistica pubblicata sul sito istituzionale del comune: www.comune.sesto-fiorentino.fi.it.

ART. 8 – LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO SOGGETTI A VERIFICA DELLA COMMISSIONE

1. Viste le specificazioni di cui all'art.17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno n.16 del 1951 e D.M. 19 agosto 1996 la verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza si esplica, principalmente su:

- teatri (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 1.300 persone);
- cinematografi (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- cinema-teatri ovvero locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- locali di trattenimento, ovvero locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- sale da ballo, discoteche, disco - bar, night club, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- circhi, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
- luoghi all'aperto, ubicati in spazi ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestimenti per spettacoli e trattenimenti, quali: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti, oltre a: competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (sempre con capienza inferiore a 5.000 persone);
- luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: concerti, animazioni di piazza, esecuzioni musicali, ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane (di altezza massima superiore a 80 cm) e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico;
- locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, (con capienza inferiore a 5.000 persone);

- impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- piscine natatorie pubbliche dotate di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- Auditori e sale convegno, (con capienza inferiore a 1.300 persone);

2. Oltre tali limiti, la competenza è della Commissione Provinciale di Vigilanza con la composizione di cui all'art. 142 del R.D. 635/1945.

ART. 9 – LOCALI, IMPIANTI E LUOGHI ESCLUSI DALLA VERIFICA DELLA COMMISSIONE

1. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
   a) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane (di altezza massima non superiore a 80 cm) e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico e che vengano prodotte le relative certificazioni di corretto montaggio ed esecuzione;
   b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
   c) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
   d) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone;
   e) allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo. Per queste ultime dovrà comunque essere prodotta documentazione attestante il rispetto della normativa igienico-sanitaria, la statica degli allestimenti, il loro corretto montaggio, la conformità degli impianti elettrici e/o idraulici realizzati;
   f) sagre e fiere di cui al D.Lgs. n.114/1998 e ss.mm.ii. e alla l.r. 62/2018 e ss.mm.ii. e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
   g) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

h) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

i) singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park;

j) locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

k) parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

2. Per i casi di cui alla lettera a), e), i) congiuntamente alla denuncia di inizio attività di cui alla licenza prevista all'art.68 o 69 del R.D. n.773/1931, deve essere presentata al Presidente della Commissione prima dell'inizio della manifestazione:

- una relazione descrittiva dell'evento corredata dall'idoneità statica delle strutture allestite;
- la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati ai sensi della vigente normativa, a firma di tecnici abilitati;
- la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture; l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

ART. 10 – ALLESTIMENTI TEMPORANEI

1. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al D.P.R. 311/2001 art. 141 comma 3, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale di cui all'art. 141 bis abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

2. Quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa dal richiedente, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, in occasione delle richieste di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S.

3. L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego, con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla CCVLPS. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi della legge n.46/1990 e s.m.i.

ART. 11 – LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

1. Per i locali e gli impianti temporanei di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro

dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.

2. Successivamente, al termine delle operazioni di installazione, deve essere presentata prima dell'inizio dell'attività temporanea dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 46/90 e s.m.i., a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti.
3. Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi l'esame progetto resta, comunque, demandato alla competenza della Commissione.
4. Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

ART. 12 – LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 200 PERSONE

1. Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS dei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone, anche in caso di cambio gestione, dovrà essere presentata la domanda con le modalità di cui al presente regolamento. Le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione.
2. In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di volturazione nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici.

ART. 13 – DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER GLI INTERVENTI DELLA COMMISSIONE

1. La Giunta Comunale stabilisce, con propria successiva deliberazione, le modalità di pagamento e la misura dei diritti di istruttoria, a carico dell'interessato, per il rilascio del parere di fattibilità del progetto per la realizzazione di nuovi locali/impianti o le modifiche sostanziali di locali/impianti già esistenti e per il rilascio del parere finalizzato al rilascio dell'agibilità per locali/impianti nei casi previsti dal presente Regolamento.
2. I diritti d'istruttoria dovranno essere versati preventivamente agli interventi della Commissione descritti al comma 1.
3. La mancata corresponsione dei diritti d'istruttoria comporta il non intervento della Commissione.

ART. 14 – COMPENSO PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

1. La Giunta Comunale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di versamento e la misura dei compensi dovuti ai componenti la Commissione non dipendenti dell'Amministrazione comunale.
2. Ai componenti la Commissione dipendenti dell'Amministrazione comunale di Sesto Fiorentino non è dovuto alcun compenso.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento devono trovare coordinata applicazione con le normative specifiche regolamentari di settore.
2. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 124 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio comunale.